



IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Aliquote I.M.U. 2017

Con deliberazione consiliare n. 10 del 23.03.2017 sono state confermate le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.05.2015 come di seguito elencate:

ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER I.M.U.

ANNO 2017

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA 2017 (per mille)	DETRAZIONE (in Euro)
Aliquota ordinaria – immobili non compresi nelle successive categorie	10,60 Codice Tributo 3918 - COMUNE	
Unità abitative in Cat. Catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente	4,00 Codice Tributo 3912 - COMUNE	€ 200,00
Unità abitativa, e relative pertinenze (ai sensi del comma 2, art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011), concessa dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, escluse quelle classificate in A/1 – A/8 e A/9, a condizione che: - Sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto di comodato registrato; - Il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in Italia, nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse quelle in categoria A/1 – A/8 – A/9; - Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011.	7,60 Con riduzione del 50% della base imponibile	Ai sensi comma 10, lettera b) della L. 208/2015 e dell'art. 19 del Regolamento IUC approvato con delib. C.C. n. 20 del 28.07.2014 e modifiche approvate con Delib. C.C. n. 25 del 28.04.2016
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado ed utilizzati quali abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2-C/6-C/7 l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 e può essere applicata ad una sola unità immobiliare; l'aliquota ridotta prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado può essere applicata solo se preceduta dalla presentazione della relativa dichiarazione. Tale dichiarazione può essere inviata o consegnata presso questo ufficio.	7,60 Codice tributo 3918 – COMUNE oltre a € 500,00 di rendita aliquota ordinaria 10,60	
Unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'esenzione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 e può essere applicata ad una sola unità immobiliare; Tale esenzione può essere applicata solo se preceduta dalla presentazione della relativa dichiarazione. Tale dichiarazione può essere inviata o consegnata presso questo Ufficio.	Esente fino a € 500,00 di rendita oltre a € 500,00 di rendita aliquota ordinaria 10,60 Codice tributo 3918 - COMUNE	
Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato; fabbricato di interesse storico o artistico	Base imponibile ridotta del 50% 10,60 Codice tributo 3918 - COMUNE	
Fabbricato classificato in Categoria catastale D (esclusi fabbricati categoria D10)	10,60 -allo Stato per il 7,60 Codice tributo 3925-STATO -al Comune per il 3,00 Codice tributo 3930-COMUNE	
Area fabbricabile	10,60 Codice tributo 3916 - COMUNE	

ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA:

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, legge di conversione 214/2011 come modificato dalla legge 147/2013, l'imposta non è dovuta per i seguenti immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze:

- Le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi del D.L. 47/2014, legge di conversione 80/2014, art. 9 bis, dall'anno **2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta** dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'ANAGRAFE degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

SONO ESCLUSI DALL'IMPOSTA:

- i terreni agricoli
 - o ricadenti in aree montane, parzialmente montane e di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.
 - o Posseduti e condotti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - o ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;
 - o a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993 **il Comune di Bricherasio risulta comune totalmente montano** e pertanto il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli non è dovuto.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

- **per 160** - categorie A (esclusa A10) e C2 e C6 e C7
- **per 140** - categorie B e C3 e C4 e C5
- **per 80** - categorie A10 e D5
- **per 65** - categoria D (esclusa D5)
- **per 55** - categoria C1

Terreni edificabili = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BRICHERASIO: B171

VERSAMENTI

Per tutti gli immobili ad **eccezione di quelli appartenenti alla categoria "D"** l'imposta va versata interamente al Comune.

Per gli immobili appartenenti alla categoria **"D"** l'imposta va versata:

- per la quota calcolata con l'aliquota base dello **0,76 per cento**, allo Stato
- per la quota calcolata sulla maggiorazione dell'aliquota di base pari a **0,30 per cento**, al Comune.

MODALITA' DI PAGAMENTO: Mediante utilizzo del modello di pagamento F24 o con bollettino postale I.M.U. su conto n. 1008857615 valido per tutti i Comuni del territorio nazionale.

IMPORTO MINIMO VERSAMENTO: Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale ad Euro 5,00 di imposta annua (Regolamento I.M.U. art. 13 c.9)

SCADENZA ACCONTO (50%) ENTRO IL: **16 GIUGNO 2017**

SCADENZA SALDO ENTRO IL : **16 DICEMBRE 2017**

OPPURE IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO 2017

Sul sito internet del Comune www.comune.brigherasio.to.it è disponibile il programma per effettuare il calcolo nella sezione: IN EVIDENZA – IMU 2017.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi responsabiletributi.brigherasio@ruparpiemonte.it

Tel. 0121 599332 – Fax 0121 599334

Martedì – Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12,30

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Lunedì dalle ore 11.00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 17,00